Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 12 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 282 DEL 12 DICEMBRE 1938-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Sorteggio per l'assegnazione alle obbligazioni serie speciale 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (1ª e 2ª emissione) di 2000 carte ferroviarie di libera circolazione nonchè estrazione, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso. — Distruzione di titoli.

(4844)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 ottobre 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre* 1938-XVII, *registro 30 Africa Italiana, foglio n. 36.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Colonia.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Negasi Sebatù, ascari (16739) del III battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Ascari di compagnia eritrea, si lanciava in numerosi episodi di un accanito combattimento alla testa di un nucleo di ascari contro gruppi di ribelli e, benchè ferito, persisteva nella lotta, fino a combattimento ultimato. Bello esempio di valore personale, di fedeltà e di attaccamento al dovere. Già distintosi per ardimento in precedenti fatti d'arme. — Maraua, 17 marzo 1924-II.

CROCE DI GUERRA.

Silvestri Marco di Gaetano, da Piscinola (Napoli), sergente maggiore del I gruppo sahariano. — Rimasto al comando della carovana di un gruppo Sahariano operante, durante lo svolgersi di un vivo ed improvviso combattimento, si prodigava, esponendosi più volte ad intenso fuoco nemico, perchè la carovana stessa, attraversando zone intensamente battute dal fuoco dei ribelli, potesse raggiungere, col minimo delle perdite l'obiettivo assegnatogli. Bello esempio di sereno coraggio e sprezzo del pericolo. — Oasi di El Hauari (Kufra), 19 gennaio 1931-IX.

Vinciguerra Alfonso fu Felice, della classe 1900, capomanipolo della 3ª centuria della 171ª legione CC. NN. « Vespri ». — Quale comandante di manipolo M.V.S.N. durante operazioni di rastrellamento contro ribelli, emerse per coraggio, perizia, elevato senso del dovere. — Suani Mescereh, 15-19 dicembre 1923-II.

Zecchettin Lino, commissario regionale di 2ª classe. — Saputo dell'esistenza di un deposito di granaglie, costantemente vigilato da un nucleo di ribelli, si offriva per tentarne la cattura. Riusciva nell'intento, dimostrando perizia ed ardire. — El Agheairet el Hueita, 27-28-29-30 ottobre 1931-X.

(4736)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1831.

Concessione di una pensione straordinaria alla signora Ebe Caldera vedova dell'on. Luigi Lanfranconi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla vedova dell'on. Luigi Lanfranconi, signora Ebe Caldera, è conferita, durante lo stato di vedovanza, in aggiunta ad altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria di lire dodicimila annue a decorrere dal 16 novembre 1938-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. **1832.**
Trattamento di pensione di guerra al personale militare inviato in Cina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra, e le successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere le disposizioni del citato R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, agli invalidi e alle famiglie dei militari deceduti in dipendenza del servizio prestato in Estremo Oriente durante il conflitto cino-giapponese;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario per la guerra, la marina e l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese agli appartenenti alle Forze armate dello Stato che, in dipendenza del servizio prestato in Estremo Oriente durante il conflitto cino-giapponese, abbiano riportato ferite, lesioni o infermità, e alle loro famiglie, in caso di morte.

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica per gli eventi di servizio verificatisi dal 7 luglio 1937-XV, ed ha effetto da detta data.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938-XVII, n. **1833.**
Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1938-39.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 giugno 1938, n. 822;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39, di un fondo di L. 10.000.000 per le spese di rimpatrio degli italiani all'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per provvedere alle occorrenze connesse al rimpatrio degli italiani all'estero.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39, è istituito il capitolo n. 68-*septies* « Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero » con lo stanziamento di L. 10.000.000 (lire dieci milioni).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 35. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 novembre 1938-XVII.
Nomina del dott. Pascolato Mario a membro del Comitato tecnico corporativo del credito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 18 settembre 1937-XV, che costituisce, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito, il Comitato tecnico corporativo del credito;
Visto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, convertito in legge con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Mario Pascolato, presidente della Confederazione fascista delle Aziende del credito e della assicurazione, è nominato membro del Comitato tecnico corporativo del credito, in sostituzione dell'on. dott. Alessandro Parisi, deceduto.

Roma, addì 20 novembre 1938-XVII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(4807)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 29 novembre 1938-XVII.
Limitazione dell'impiego del rame e sue leghe nella fabbricazione di conduttori elettrici.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 giugno 1938, n. 1199, per la limitazione dell'impiego dei metalli d'importazione;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per gli scambi e per le valute, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e le Corporazioni della metallurgia e della meccanica, dell'acqua, gas ed elettricità e delle comunicazioni interne;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto di installare conduttori e cavi elettrici in rame e sue leghe, di qualunque tipo, nudi o comunque isolati e protetti, semplici o multipli, per condutture di energia, per circuiti di ritorno, di terra e di guardia nonchè per circuiti telegrafici e telefonici e per ogni altro uso, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il divieto di cui sopra non si applica:
— ai conduttori nudi o coperti, in opera su isolatori, da installarsi in linee aeree per trasporto e distribuzione di energia elettrica a tensione non superiore a 1000 volt, di sezione non superiore a 16 mmq;
— ai cavi, comunque isolati e protetti, semplici o multipli, aventi una sezione del conduttore semplice, o dei singoli conduttori costituenti il conduttore multiplo, non superiore a 16 mmq;
— ai conduttori e cavi di qualunque tipo destinati al collegamento degli utenti di energia elettrica e alle colonne montanti oppure occorrenti nell'interno di stabilimenti, officine ed edifici a carattere sia pubblico che privato, aventi la sezione del conduttore semplice o dei singoli conduttori costituenti il conduttore multiplo non superiore a 50 mmq;
— ai conduttori e cavi isolati flessibili, per qualsiasi uso, aventi i fili elementari della parte conduttrice di diametro non superiore a mm. 0,8;
— ai conduttori nudi, sia tondi che piatti o profilati, per connessioni nelle centrali elettriche, sottostazioni, cabine ed impianti di utilizzazione in genere, di sezione non superiore a 50 mmq;
— ai conduttori di contatto e alle relative corde portanti e pendinature per la trazione elettrica e per gli apparecchi di trasporto e di sollevamento;
— ai collegamenti per le rotaie, alle piastre di spandimento, ai tratti di conduttori nudi che vengono direttamente interrati, ai conduttori per la protezione degli edifici contro i fulmini;
— ai conduttori impiegati nelle macchine e negli apparecchi elettrici;
— agli impianti elettrici a bordo di navi, aerei e veicoli in genere;
— ai cavi sottomarini di qualuque tipo, per qualsiasi uso;
— ai conduttori nudi o coperti per derivazioni locali di abbonato telefonico;
— ai cavi telefonici e telegrafici a conduttori multipli;
— ai conduttori da istallare su palificazione già esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
— ai cavi comunque isolati e protetti, semplici o multipli, recuperati dalle condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e reimpiegati tali e quali;
— ai fabbisogni per riparazione di condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
— alle morsetterie di collegamento tra alluminio e rame.

Altre deroghe potranno essere concesse dal Ministero dei lavori pubblici, previo consenso del Ministero delle corporazioni.

Agli effetti di questo articolo e dei seguenti, la sezione del conduttore va riferita a quella del conduttore di rame. Quando più conduttori o cavi sono in parallelo la sezione va riferita a quella complessiva di una fase o di una polarità. Gli eventuali fili pilota ed il neutro facenti parte di linee o di cavi a più conduttori non vengono considerati agli effetti della sezione limite.

Art. 3.

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica temporaneamente per i seguenti periodi computati dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) per un periodo di sei mesi:
— ai conduttori nudi o coperti, in opera su isolatori, da installarsi in linee aeree a tensione superiore a 1000 volt, di sezione non superiori ai 25 mmq;

b) per un periodo di nove mesi:
— ai conduttori nudi o coperti, in opera su isolatori, da installarsi in linee aeree a tensione non superiore a 1000 volt, di sezione superiore ai 16 mmq;
— ai cavi, comunque isolati o protetti, semplici o multipli, aventi una sezione del conduttore semplice o dei singoli conduttori costituenti il conduttore multiplo superiore a 16 mmq., ma non superiore a 35 mmq;

c) per un periodo di dodici mesi:
— ai cavi, comunque isolati e protetti, semplici o multipli, per tensioni di esercizio superiore a 20.000 volt;

d) per un periodo di quindici mesi:
— ai conduttori nudi o coperti, in opera su isolatori, da installarsi in linee aeree a tensione non superiore a 1000 volt, di sezione superiore a 16 mmq., ma non superiore a 35 mmq;

e) per un periodo di venti mesi:
— ai cavi, comunque isolati e protetti, semplici e multipli, per tensione di esercizio superiore a 40.000 volt.

Art. 4.

Le Amministrazioni statali, ognuna per la propria competenza, provvederanno a far osservare le norme contenute nel presente decreto.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali e le Amministrazioni parastatali, provvederanno nel periodo indicato nell'articolo seguente, a modificare i capitolati relativi alle forniture di conduttori elettrici per uniformarli alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — GUARNERI.

(4808)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 dicembre 1938-XVII.
Nomina di tre membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Ruda, con sede nel comune di Ruda (Udine).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con decreto Reale in data 18 maggio 1933-XI la Cassa rurale di prestiti e risparmi di Ruda, con sede nel comune di Ruda (Udine), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla nomina dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cassa rurale;

Decreta:

I signori rag. Francesco Badocchi fu Giuseppe, Egidio Bearzot di Antonio e Olimpio Gratton di Luigi sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Ruda, avente sede nel comune di Ruda (Udine), con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Roma, addì 2 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4785)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 dicembre 1938-XVII.
Nomina di tre membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole, con sede nel comune di Ruda (Udine).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con decreto Reale in data 18 maggio 1933-XI la Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole, con sede nel comune di Ruda (Udine), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla nomina dei componenti il Collegio sindacale della predetta Cassa rurale;

Decreta:

I signori rag. Francesco Badocchi fu Giuseppe, Egidio Bearzot di Antonio e Olimpio Gratton di Luigi sono nominati membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole, avente sede nel comune di Ruda (Udine), con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Roma, addì 2 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4786)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 2 dicembre 1938-XVII all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti di viaggio ferroviari, marittimi o aerei.

(4833)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 2 dicembre 1938-XVII, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1789, col quale viene abrogata la esenzione doganale per la tiocarbanilide destinata alla fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

(4834)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 2 dicembre 1938-XVII, alla Ecc'ma Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1790, che stabilisce una temporanea modificazione al trattamento doganale degli abbozzi per aghi da cucire, di acciaio.

(4835)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 2 dicembre 1938-XVII, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1791, che apporta modificazioni alla tariffa doganale.

(4836)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 4 dicembre 1938-XVII, all'Eccma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1794, che estende alle isole del Carnaro il regime di zona franca.

(4837)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 2 dicembre 1938-XVII, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793, che conferisce al DUCE la facoltà di variare, entro il 31 dicembre 1938-XVII, i dazi doganali gravanti sul grano e sul granturco.

(4838)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato in data 2 dicembre 1938-XVII, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1792, concernente la restituzione del diritto di licenza sui prodotti petroliferi che si esportano.

(4839)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 6 dicembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1938-XVI, n. 1803, concernente la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1938-XVII, n. 277.

(4840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati di rendita.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 197.

E' stato prodotto a questa Amministrazione, per una operazione di debito pubblico, il certificato Consolidato 3,50 % (1906) n. 360696 della rendita annua di L. 80,50 intestato a Mastroiacovo Vitale fu Alessandro, domiciliato in Trivento.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4725)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 195.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 4 dicembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione: Fontana Maria-Santina fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: un certificato di usufrutto consolidato 5 per cento, rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1167 — Data: 30 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Di Pasquale Antonio fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6052 — Data: 20 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Pellegrini Giuseppina fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6053 — Data: 20 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Pellegrini Giuseppina fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5959 — Data: 8 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Teodoro fu Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5960 — Data: 8 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Teodoro fu Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 398 — Data: 15 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Persio Biagio fu Domenico — Titoli del debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3029 — Data: 12 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Palmieri Maria di Matteo — Titoli del debito pubblico: quietanza capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4517 — Data: 22 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Terzani Armando di Guglielmo — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 667 — Data: 21 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Massa — Intestazione: Bonelli Nella di Domenico — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4323 — Data: 18 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Carcasci Giovanni fu Celestino — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4038 — Data: 27 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pisa — Intestazione: Mililotti Giuseppe di Roberto — Titoli del debito pubblico: quietanze capitale L. 3100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 234 — Data: 16 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Sforzi Alfredo fu Carlo — Titoli del debito pubblico: quattro cartelle redimibile 3,50 per cento, capitale L. 1300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4562)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento certificati di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50 %	779050 solo per la proprietà	Barbato Maria, moglie di Folliero Alfonso, Annunziata, moglie di Arcopinto Raffaele, Vincenza, nubile, Virginia, Assunta e Luigi fu Pasquale, gli ultimi tre sotto la tutela di Pisani Salvatore fu Vincenzo, coeredi indivisi dom. a Napoli. Con usufrutto a favore di Rea Maria fu Luigi ved. di Barbato Pasquale e moglie in seconde nozze di De Stefano Luigi, dom. in Somma Vesuviana . . . . L.	175 —
Redimibile 3,50 %	334653	Pes Antonio-Giuseppe fu Luigi, dom. a Lanusei (Cagliari). Ipotecata per cauzione . . . . »	17,50
Consolidato 3,50 %	764966	Pes Antonio-Giuseppe fu Luigi, dom. a Flumini Maggiore (Cagliari). Ipotecata per cauzione . . . . »	35 —
Id.	376049	Asilo infantile « Pozzo » in Occhieppo Superiore (Novara) . . . . »	42 —
Redimibile 3,50 %	233337	Raimondi Nunziata di Salvatore, minore sotto la patria potestà del padre dom. a San Cataldo (Caltanissetta). Vincolato come dote della titolare »	3150 —
Consolidato 4,50 %	43383	Congregazione di carità di Valentano (Roma) per l'Opera Pia lascito Rosati don Giosuè . . . . »	21 —
Id.	19187	Pia Eredità Amari di Valentano . . . . »	12 —
Id.	39440	Congregazione di carità di Valentano per l'Opera Pia lascito Rosati don Giosuè . . . . »	129 —
Id.	20398	Congregazione di carità di Valentano . . . . »	45 —
Id.	20399	Ospedale di Valentano . . . . »	246 —
Id.	29078	Ospedale civile di Valentano . . . . »	45 —
Consolidato 3,50 %	281228	Pia Eredità Amari stabilita in Valentano (Roma) amm. dalla Congregazione di carità di detto luogo . . . . »	80 —
Id.	626015	Congregazione di carità di Valentano . . . . »	3,50
Id.	464496	Ospedale civile di Valentano . . . . »	17,50
Id.	754262	Fumo Pia di Antonio, moglie di Capaldo Federico di Vincenzo, dom. in Teano (Caserta) . . . . »	164,50
Id.	639542	Sabbatini Angela fu Pietro, moglie di Ergasti Gregorio, dom. a Postignano di Sellano (Perugia). Dotale della titolare . . . . . . »	49 —
Consolidato 5 %	152587	Beneficio parrocchiale di Cignone, frazione del comune di Corte de' Cortesi (Cremona) . . . . »	5 —
Id.	152588	Beneficio parrocchiale di Corte dei Forti (Cremona) . . . . . »	10 —
Id.	152593	Beneficio coadiutorale di Boschetto di Soresina (Cremona) . . . . »	5 —
Id.	152594	Beneficio coadiutorale di Guaita in Soresina (Cremona) . . . . . »	5 —
Id.	152595	Beneficio coadiutorale di S. Siro in Soresina (Cremona) . . . . . »	5 —
Id.	152596	Beneficio parrocchiale di Torre Picenardi (Cremona) . . . . . . »	5 —
Redimibile 3,50 %	4120	Maiorana Giustina-Clelia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ajeta (Cosenza) . . . . »	3,50
Id.	50780 solo per l'usufrutto	Iannazzo Filippo, Margherita, Francesca, Rosina, Carmela ed Angela fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Visalli Antonia di Gregorio, vedova di Iannazzo Giuseppe dom. a Corleone (Palermo) con usufrutto a favore di Iannazzo Filippo fu Giuseppe, dom. a Corleone (Palermo) . . . . »	17,50
Id.	489187	Foresi Marcella di Aristide, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma . . . . »	80,50
Consolidato 5 %	5020	Carnevale Francesco fu Nicola, dom. a Pizzo (Catanzaro) . . . . . »	20 —
Consolidato 3 %	17803	Benefizio di S. Maria Maddalena nella Chiesa di S. Lorenzo di Sarteano rappresentata dal suo Direttore pro tempore . . . . . . »	9 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 24 settembre 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3773)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Rettifiche d'intestazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (934)	341597	189 —	De Rasis Vincenzo fu *Ciro*, minore sotto la tutela di Natale Carlo Antonio fu Francesco, dom. a Cerchiara di Calabria (Cosenza).	Le Rasis Vincenzo fu *Grevy-Angelo-Ciro*, minore ecc. come contro.
Id.	307339	175 —	Josa Giovanna-Maria fu Alfonso, minore; sotto la p. p. della madre *Cenzani Giuseppina* fu Giovanni dom. a Reggio Calabria.	Josa Giovanna-Maria fu Alfonso, minore sotto la p. p. della madre *Censani Maria-Giuseppa* fu Giovanni dom. a Reggio Calabria.
Cons. 3,50 % (906)	475115	115,50	Bonesio Giuseppina, Delfina ed Enrico, di Italo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di detto Italo Bonesio fu *Antonio* dom. in Torino.	Bonesio Giuseppina, Delfina ed Enrico di Italo, minori sotto la p. p. del padre e prole nascitura di detto Italo Bonesio fu *Giovanni-Antonio* dom. in Torino.
Id.	478690	1190 —	Romeo Elvira di Pasquale, moglie di *La Lumia* Ernesto di Federico dom. in Palermo; vincolato per dote.	Romeo Elvira di Pasquale, moglie di *Lalomia* Ernesto di Federico dom. in Palermo; vincolato per dote.
Id.	583778	640,50	Prole nata (Luigia, moglie di *Fabbre* Giorgio ed Emilia moglie di *Gazzana di Priaroggia* Carlo) e nascitura di Savio Cesare fu Evasio dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Savio Cesare fu Evasio.	Prole nata (Lugia, moglie di *Fabre* Giorgio ed Emila moglie di *Gazzana-Priaroggia* Carlo) e nascitura di ecc., come contro; con usufrutto vitalizio, come contro.
Id.	641328	213,50	Savio Luigia di Cesare, moglie di Fabre Giorgio, Savio Emilia di Cesare moglie di *Gazzana* Carlo, e prole nascitura da Savio Cesare fu Evasio, dom. a Torino; con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Savio Cesare fu Evasio.	Savio Luigia di Cesare, moglie di Fabre Giorgio, Savio Emilia di Cesare, moglie di *Gazzana-Priaroggia* Carlo, e prole, ecc., come contro; con vincolo di usufrutto come contro.
Id.	727704	325,50	Savio Luigia di Cesare, moglie di Fabre Giorgio, Savio Emilia di Cesare moglie di *Gazzana di Priaroggia* Carlo e prole nascitura di Savio Cesare fu Evasio, dom. a Torino, eredi indivisi; con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Savio Cesare fu Evasio.	Savio Luigia di Cesare, moglie di Fabre Giorgio, Savio Emilia di Cesare moglie di *Gazzana-Priaroggia* Carlo e prole ecc., come contro; con vincolo di usufrutto, come contro.
P. R. 3,50 %	34179	80,50	Pantaleone *Calogera* di Angelo, minore sotto la p. p. del padre dom. a Villalba (Caltanissetta).	Pantaleone *Calogero* di Angelo; minore, ecc., come contro.
Rend. 5 % (935)	90094	360 —	Fragiacomo Filomena di Antonio *nubile* domicilata a Sapri (Salerno).	Fragiacomo Filomena di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre* dom. a Sapri (Salerno).
Id.	90095	1730 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (906)	839659	388,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	182865	140 —	Cadau *Giuseppa* fu Salvatore nubile, dom. a Santolussurgio (Cagliari).	Cadau *Maria-Giuseppa* fu Salvatore, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	337376	140 —	Corte *Beatrice* di Pietro nubile dom. in Torino.	Corte *Maria-Maddalena-Carolina-Leopoldina-Beatrice* di Pietro nubile, dom. in Torino.
Id.	544362	1960 —	Corte *Maria-Beatrice* fu Pietro nubile dom. in Torino.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	496337	595 —	Guelpa Luigia fu Luigi, moglie di Danioni Carlo; usufrutto a Rocca *Ceresola* Luigia fu Simone moglie legalmente separata di Romanetti Dionigi dom. a Chieri.	Come come contro con usufrutto a Rocca *Ceresole* Luigia fu Simone, ecc. come contro.
Id.	313118	175 —	*Crena* Giuseppina di Andrea minore sotto la p. p. del padre dom. a S. Biagio della Cima (Imperia). Usufrutto a Croesi *Petronilla* fu Francesco ved. Bianchini Antonio dom. a S. Biagio della Cima (Imperia).	*Crenna* Giuseppina di Andrea, minore sotto la p. p. del padre dom. a S. Biagio della Cima (Imperia). Usufrutto a Croesi *Maria-Petronilla* fu Francesco ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	313119	175 —	*Crena* Laura di Andrea minore ecc., come sopra; usufrutto come sopra.	*Crenna* Laura di Andrea, minore, ecc., come sopra; usufrutto come sopra.
Id.	358594	175 —	Crenna Antonio di Andrea minore ecc., come sopra; usufrutto come sopra.	Crenna Antonio di Andrea, minore, ecc.; usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	128087	2500 —	Istituto Infanzia Abbandonata di Padova vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Sinigaglia* Betty di *Raimondo* ved. di Pesaro Giuseppe.	Istituto Infanzia Abbandonata di Padova vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Senigaglia* Betty di *Giacob-Raimondo*, ved di Pesaro Giuseppe.
P. R. 3,50 % (934)	497878	5250 —	Istituto Infanzia Abbandonata di Padova, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Sinigaglia* Betty di *Raimondo* ved. di Pesaro Giuseppe.	Istituto Infanzia Abbandonata di Padova, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Senigaglia* Betty di *Giacob-Raimondo* ved. di Pesaro Giuseppe.
Rend. 5 %	102000	120 —	Di Pretre *Gabriele* di Alessandro, minore sotto la p. p. del padre dom. a Pisa.	Di Pretre *Albino* di Alessandro, minore ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (934)	279785	157,50	Antozzi *Angela* fu Giovanni, dom. a Broni (Pavia.	Antozzi *Angelina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Cagnoni Cesarina fu Pietro ved., ecc., come contro.
Id.	446188	42 —	Antozzi *Angela* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Cagnoni Cesarina fu Pietro vedova Antozzi Giovanni, dom. a Colombero frazione di Broni (Pavia).	Come sopra.
P. R. 3,50 %	427047	297,50	Sozzi *Luigi* fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Orefici Palmira, dom. in Pontemure (Piacenza).	Sozzi *Luisa* fu Cesare, minore, sotto ecc., come contro.
Id.	394077	406 —	Feola *Vincenza* fu Antonio, moglie di Iannotti Luigi, dom. a Vallo della Lucania (Salerno) dotale.	Feola *Maria-Vincenza* fu Antonio, moglie ecc., come contro.
Id.	308751	423,50	Di Mare Maria-*Felicia* di *Raffaele*, moglie di Porchetta Mario, dom. a Castelforte (Caserta); usufrutto congiuntivo a Di Mare *Raffaele* fu Filippo e Tucciarone Agata fu Francesco, coniugi.	Di Mare Maria-*Felice* di *Angelo-Raffaele*, moglie, ecc., come contro; usufrutto congiuntivo a Di Mare *Angelo-Raffaele* fu Filppo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	521309	70 —	Preziosi Giulia fu Diomede, nubile, dom. in Parolise (Avellino); usufrutto a De Rienzi *Giuseppina* fu Nicola, vedova di Preziosi Diomede, dom. a Parolise (Avellino), dotale della titolare.	Come contro; usufrutto a De Rienzi *Maria-Giuseppina* fu Nicola, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	116501	10,50	Gavarro *Maria* fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Novelli Rosa-Margherita, ved. Gavarro Giuseppe col vincolo di usufrutto a favore di Gavarro Francesco fu Giuseppe e Romussi *Maria* fu *Fedele* congiuntamente e cumulativamente.	Gavarro *Giuseppina* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro, col vincolo di usufrutto a favore di Gavarro Francesco fu Giuseppe e Romussi *Anna-Maria* fu *Felice* congiuntamente e cumulativamente.
Id.	116502	10,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	116503	10,50	Gavarro Guerrino fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Novelli Rosa-Margherita ved. di Gavarro Giuseppe, col vincolo di usufrutto a favore di Gavarro Francesco fu Giuseppe e Romussi *Maria* fu *Fedele*, congiuntamente e cumulativamente.	Gavarro Guerrino fu Giuseppe, minore, ecc., come contro, col vincolo di usufrutto a favore di Gavarro Francesco fu Giuseppe e Romussi *Anna-Maria* fu *Felice*, congiuntamente e cumulativamente.
Id.	128397	175 —	*Sarto Pietro* di Giovanni, dom. a Montefegatesi (Lucca).	*Sarti Giovanni-Pietro* di Giovanni, domicil. a Montefegatesi (Lucca).
P. R. 3,50 % (934)	102177	14 —	*Caponi* Alberto fu Francesco, dom. a Castellone al Volturno (Campobasso).	*Capocci* Alberto fu Francesco, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 28 dicembre 1938-XVII, alle ore 10 in Roma, in un locale al piano terreno di libero accesso al pubblico, in via Goito n. 1, avrà luogo la estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni emesse dalla Società bergamasca autovie per la costruzione dell'autostrada Milano-Bergamo, e assunte dallo Stato in forza del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 804.

In conformità al piano di ammortamento, riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti 79 titoli di L. 500, 46 di L. 2500, 20 di L. 5000 e 10 di L. 12.500, comprendenti, ciascuno, rispettivamente, una, cinque, dieci e venticinque obbligazioni.

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I titoli estratti saranno rimborsabili, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, presso le filiali di Torino e di Milano della Banca nazionale del lavoro.

Roma, addì 10 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4843)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Media dei cambi e dei titoli N. 241

del 5 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,02
Francia (Franco)	50,10
Svizzera (Franco)	431,25
Argentina (Peso carta)	4,31
Belgio (Belga)	3,195
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,15
Danimarca (Corona)	3,974
Germania (Reichsmark)	7,623
Norvegia (Corona)	4,4725
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	357,90
Portogallo (Scudo)	0,8079
Svezia (Corona)	4,586
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,16
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,225
Id. 3,50 % (1902)	71,675
Id. 3,00 % Lordo	51,50
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,55
Id. Id. 5 % (1936)	94,65
Rendita 5 % (1935)	94,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,80
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,20
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Media dei cambi e dei titoli

del 6 dicembre 1938-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,22
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	430,50
Argentina (Peso carta)	4,32
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,06
Danimarca (Corona)	3,983
Germania (Reichsmark)	7,619
Norvegia (Corona)	4,4825
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	357,45
Portogallo (Scudo)	0,8097
Svezia (Corona)	4,596
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,16
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	74,20
Id. 3,50 % (1902)	71,675
Id. 3,00 % Lordo	51,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,725
Id. Id. 5 % (1936)	94,90
Rendita 5 % (1935)	94,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,25
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,20
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,325

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 28 ottobre 1938-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Casto Martinez Garcia, console d'Argentina a Torino.

(4719)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Trasferimenti di concessione mineraria.

Con decreto Ministeriale 21 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1938, registro 8 Corporazioni, foglio 101, sono stati autorizzati i trasferimenti della concessione della miniera di piombo argentifero e zinco « S'Acqua Bona » nei comuni di Fluminimaggiore e Arbus, confermata in perpetuo alla Società An. Industrie Minerarie Sarde col decreto Ministeriale 1° luglio 1929, dalla Società An. Industrie Minerarie Sarde in liquidazione al cav. Giuseppe Tomasi fu Antonio, e da questi all'on. Vittorio Tredici, e in dipendenza dei trasferimenti predetti la concessione stessa è intestata all'on. Vittorio Tredici, elettivamente domiciliato in Cagliari.

(4779)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Barumini, Santadi, S. Basilio, Serramanna, Villacidro, Villanovafranca, Villasalto (in provincia di Cagliari), Laconi (Nuoro) e Sassari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Tuveri dott. Inerio fu Stanislao, per la Cassa comunale di credito agrario di Barumini (Cagliari);

Sais Giuseppe fu Emanuele, per la Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari);

Maxia Porcu Raffaele fu Cosimo, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Basilio (Cagliari);

Ortu Celestino fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Serramanna (Cagliari);

Sessini Antioco fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari);

Murgia Jannico di Priamo, per la Cassa comunale di credito agrario di Villanovafranca (Cagliari);

Agus Eugenio fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Villasalto (Cagliari);

Fulghesu Francesco di Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Laconi (Nuoro);

Vallero avv. Baldo fu Stefano, per la Cassa comunale di credito agrario di Sassari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4777)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Carovilli (Campobasso)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Carovilli (Campobasso).

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, composto di n. 28 articoli, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Carovilli (Campobasso).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4758)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma Annunziata» di Sant'Agata dei Goti, con sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 dicembre 1937-XVI che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito e dispone la messa in liquidazione della Cassa rurale «Maria SS.ma Annunziata» di Sant'Agata dei Goti, con sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico;
Veduto il proprio provvedimento in data 24 dicembre 1937-XVI con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che l'avv. Gennaro Verrusio, commissario liquidatore, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'ing. Tommaso Coletta fu Alessandro è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma Annunziata» di Sant'Agata dei Goti, avente sede nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Gennaro Verrusio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4795)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vita, con sede nel comune di Vita (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 settembre 1937-XV col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Società cooperativa agricola «La Combattente» di Vita, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Vita, con sede nel comune di Vita (Trapani);
Veduti i propri provvedimenti in data 13 settembre 1937-XV e 5 marzo 1938-XVI con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;
Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Vita, avente sede nel comune di Vita (Trapani), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 13 gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4796)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Armungia, Carbonia, Gonnostramatza, Musei, S. Sperate (in provincia di Cagliari) e Oschiri (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Dessy Angelino fu Vittorio, per la Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari);

Loru Giuseppe fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari);

Marongiu Antonio di Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari);

Murtas Giov. Antioco Peppino fu Raimondo, per la cassa comunale di credito agrario di Musei (Cagliari);

Marongiu Stefano fu Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di S. Sperate Cagliari);

Diana Domenico di Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4797)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio de La Spezia a sostituirsi al Credito italiano, con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Sarzana (La Spezia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 30 novembre 1938-XVII fra la Cassa di risparmio de La Spezia, con sede in La Spezia, ed il Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Sarzana (La Spezia);

Autorizza

la Cassa di risparmio de La Spezia, con sede in La Spezia, a sostituirsi al Credito italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, nell'esercizio della filiale di Sarzana (La Spezia) in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 17 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4798)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Piacenza a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Bettola e Pianello Val Tidone (in provincia di Piacenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 29 novembre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, e la Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Bettola e Pianello Val Tidone (Piacenza);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nell'esercizio delle filiali di Bettola e Pianello Val Tidone (Piacenza), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo entrambe a decorrere dal 17 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4799)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Esame di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi Istituti e nelle Regie Scuole di istruzione media.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, che approva il regolamento riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, che approva i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi Cima e Meschini nell'insegnamento della stenografia nelle scuole medie governative;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI n. 1521, riguardante le norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media. L'abilitazione si consegue soltanto per esame e per i sistemi Cima, Gabelsberger-Noë e Meschini (stenografia nazionale).

Gli esami avranno luogo nelle città e presso gli Istituti qui sotto indicati:

Roma - Regio Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi »;

Milano - Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Nicola Moreschi »;

Torino - Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Q. Sella »;

Bologna - Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « G. Marconi »;

Napoli - Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « A. Diaz »;

Palermo - Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi ».

§ 2. — Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.

Non è prescritto alcun limite massimo di età.

§ 3. — Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, oppure di abilitazione tecnica o magistrale.

Sono equiparate ai titoli predetti le licenze ed i diplomi di scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1923 e i diplomi conseguiti negli Istituti commerciali, industriali, nautici e nelle scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933-XV.

A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della stenografia nei tre sistemi legalmente riconosciuti (Cima, Gabelsberger-Noè e Meschini) negli Istituti e nelle Scuole di istruzione media.

In via eccezionale potrà essere conferita una abilitazione provvisoria all'insegnamento della stenografia a chi superi la prova di esame per due di detti sistemi, con l'obbligo di ottenere l'approvazione anche per il terzo sistema entro il termine massimo di anni tre dalla data di pubblicazione del presente bando, trascorso il quale il titolo di abilitazione provvisoria perderà ogni valore.

I candidati, pertanto, hano facoltà di partecipare agli esami di abilitazione o limitando le prove di esame per due sistemi a loro scelta, o chiedendo di sostenere le prove di esame per tutti e tre i sistemi.

Nel caso in cui si voglia limitare le prove di esame per due sistemi, l'interessato dovrà farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando chiaramente i sistemi.

Coloro i quali abbiano superato le prove di esame per due sistemi e non abbiano sostenuto quelle del terzo, potranno presentarsi alle prove stesse, entro il termine previsto dal comma quarto senza l'obbligo di provvedere nuovamente al pagamento della tassa di L. 200 di cui all'art. 16 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

Coloro i quali abbiano sostenuto le prove per tutti e tre i sistemi e abbiano superato solo quelle per due di essi, potranno presentarsi alle prove per il terzo sistema, sempre nel termine di cui al quarto comma, e con l'obbligo di provvedere al pagamento della tassa di cui al comma precedente.

I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia i quali sino già in possesso di un regolare titolo di abilitazione per uno o più sistemi dovranno sostenere, nei soli riguardi del sistema e dei sistemi per i quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa mille parole, le prove orali e la lezione. In tal caso però essi dovranno indicare chiaramente nella domanda per quale dei sistemi hanno già conseguita l'abilitazione, allegando ad essa l'originale o la copia autentica legalizzata del diploma di abilitazione.

§ 4. — A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da L. 4 al preside dell'Istituto presso il quale sostengono gli esami.

§ 5. — Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su Modello 72-A, da allegarsi ai documenti di rito.

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della suddetta tassa:

1° I candidati appartenenti a famiglia numerosa, i quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 153 del R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 943, e cioè:

a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti dello Stato anche se pensionati, civili e militari di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali, quando le famiglie stesse risultino composte di sette o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e di nazionalità italiana;

b) coloro che appartengono in genere a famiglie delle quali siano dieci o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e che siano di nazionalità italiana.

2° I candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglia numerosa, un documento (stato di famiglia), rilasciato dal competente Ufficio Anagrafico, comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni dovute per l'ammissione al beneficio;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio console generale italiano.

§ 6. — La domanda di ammissione da presentare nei modi e nei termini fissati dal paragrafo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato e dell'Istituto che lo ha rilasciato, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare ai presidi degli Istituti presso i quali hanno chiesto di sostenere gli esami, qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, in carta legale, debitamente autenticato dal presidente del Tribunale e dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, di cui al paragrafo 3 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72-A) di L. 200, (e non vaglia postale) rilasciata da un procuratore del Registro, o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente paragrafo.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità della provincia che sia anche sede di esami.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera c) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo, e quando il candidato non abbia partecipato alle prove d'esame.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni.

§ 7. — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4, e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentate al preside dell'Istituto presso il quale il candidato desidera sostenere l'esame, entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che risiedono nelle Colonie Italiane e all'Estero è consentito per l'ammissione agli esami la presentazione entro il predetto termine di 60 giorni della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, almeno cinque giorni innanzi la prima prova d'esame.

Non è ammesso il cambiamento di sede di esame senza esplicita autorizzazione del Ministero.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine, non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa), o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al paragrafo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo dell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

§ 8. — Il preside dell'Istituto sede degli esami, cui la domanda è rivolta, decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso, entro il termine di 15 giorni, al Ministro per l'educazione nazionale il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati si intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione

sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte nei giorni che saranno indicati con successivo decreto ministeriale, (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II) senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Preside dell'Istituto al quale la domanda è rivolta.

§ 9. — I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure in difetto di tali documenti la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'Autorità comune di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'Autorità comunale dev'essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia, e quella del notaio dal Presidente del Tribunale o dal pretore competente.

§ 10. — Per ognuna delle città sedi degli esami, è nominata dal Ministro una distinta Commissione esaminatrice, composta di non meno di quattro membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengano a mancare durante i lavori provvede il capo dell'Istituto.

Gli esami comprendono due prove scritte, una prova pratica, un colloquio e una lezione.

La natura e le modalità delle singole prove sono stabilite dal programma approvato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 21 ottobre 1938-XVI.

Le prove scritte e la prova pratica avranno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove orali saranno fissati dalle rispettive Commissioni esaminatrici.

La scelta dei temi è fatta in ogni sede dalla rispettiva Commissione esaminatrice.

Ogni Commissione esaminatrice dispone complessivamente di dieci punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e pratiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi a sostenere le prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni, dal Presidente della Commissione esaminatrice.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di 6/10 in ognuna delle prove di esame.

§ 10. — Gli atti delle Commissioni esaminatrici sono inviati, a cura dei capi d'Istituto, al Ministero dell'educazione nazionale, il quale accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione, firmati dal Ministro dell'Educazione Nazionale, sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguita l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale - Ufficio concorsi scuole medie), indicando il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata dal Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale - Ufficio concorsi scuole medie, non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

§ 12. — Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni del regolamento approvato con Regio decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i capi di Istituti delle Scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Bottai

Allegato A

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, secondo i sistemi Cima, Gabelsberger-Noë e Meschini (stenografia nazionale) comprendono prove scritte, pratiche e orali ed una lezione per ciascuna dei detti sistemi e cioè:

Prove scritte:

1° Svolgimento di un tema letterario rispondente ai programmi delle scuole medie superiori, in caratteri ordinari, ore 6;

2° Svolgimento di un brano di didattica e tecnica stenografica comparata nei caratteri di uno dei tre sistemi riconosciuti.

Prove pratiche:

1° Trascrizione accurata dal punto di vista calligrafico e ortografico di un brano di circa 600 sillabe, con i caratteri di ciascuno dei tre sistemi stenografici e con l'uso della abbreviazione logica per il sistema Gabelsberger-Noë.

2° Trascrizione nei caratteri stenografici di un solo dei detti tre sistemi per 15 minuti di seguito, di brani dettati alla velocità circa di 160 sillabe per i primi 5 minuti, alla velocità di circa 180 sillabe per altri 5 minuti e alla velocità di circa 200 sillabe per gli ultimi 5 minuti e quindi, traduzione dello stenoscritto in caratteri comuni nel termine massimo di 2 ore dalla dettatura.

Le due prove pratiche debbono essere compiute nello stesso giorno.

Prove orali:

1° Lettura di uno stenoscritto italiano a scelta della Commissione.

2° Interrogazione di tecnica, didattica e di storia, della stenografia (moderna) con particolare riguardo ai vari sistemi stenografici italiani oltre a quelli contemplati dal R. decreto 7 ottobre 1937, n. 1759.

3° Lezione pratica su ciascuno dei tre sistemi di cui sopra su temi preparati dalla Commissione e sorteggiati dal candidato.

(4829)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a premi in denaro per la costruzione di piccoli battelli da pesca

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n 1604, che approva il testo unico delle leggi sulla pesca;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare l'esercizio della piccola pesca con sistemi perfezionati;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso ai seguenti premi, da conferirsi a coloro che, entro il 31 agosto 1939, abbiano messo in esercizio i migliori battelli della lunghezza di m. 7 a 12, la costruzione dei quali sia stata iniziata dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per l'esercizio della pesca con qualsiasi sistema per il quale risulti idoneo l'impiego del piccolo naviglio, esclusa la pesca a strascico:

3 premi di 1° grado di L. 10.000 ciascuno
3 premi di 2° grado di L. 8.000 ciascuno
3 premi di 3° grado di L. 6.000 ciascuno

E' condizione per partecipare al concorso che i battelli non siano stati ammessi a godere dei benefici di cui al R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330.

Art. 2.

I battelli dovranno essere muniti di motore a combustione interna di adeguata potenza, e comunque non inferiore a 12 HP asse, in relazione alle dimensioni di ciascun natante, ed al relativo sistema di pesca.

A parità di merito avranno titolo di preferenza i battelli muniti di motore di fabbricazione nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate, su carta da bollo da L. 6, non più tardi del giorno 31 gennaio 1939, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dei piano della produzione, Divisione pesca.

Esse saranno corredate di una descrizione del battello e dei suoi arredi di bordo, dell'indicazione del cantiere che lo ha costruito, dei documenti atti a comprovare la data di inizio della costruzione, di un computo della spesa occorsa e di ogni altro elemento che gli interessati ritengano di presentare. Inoltre alla domanda dovranno

allegarsi due dichiarazioni della competente Capitaneria di porto attestanti, rispettivamente, che il concorrente ha messo in esercizio il battello e che non è stato ammesso a godere dei benefici di cui al precitato R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330.

Saranno esclusi dal concorso i battelli che non risultino costruiti in cantieri nazionali.

Art. 4.

I premi saranno conferiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta di una apposita Commissione giudicatrice, da esso nominata.

La Commissione avrà facoltà di visitare, o far visitare, i battelli, richiedendo anche l'intervento di un rappresentante della Ditta fornitrice del motore, e di richiedere ai concorrenti tutti gli elementi, le prove ed i chiarimenti che ritenga necessario per esprimere il proprio giudizio.

Art. 5.

La spesa per il pagamento dei premi, che ascende a L. 72.000 (lire settantaduemila) sarà imputata al capitolo dell'esercizio finanziario 1939-940 corrispondente al capitolo 75 dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4729)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Variante all'art. 5 del decreto Ministeriale 9 agosto 1938-XVI relativo al concorso a sei posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del proprio decreto in data 9 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese al registro n. 33 - Marina mercantile - foglio n. 88, col quale è stato bandito un concorso per esame a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* della Direzione generale della marina mercantile;

Decreta:

Nel primo comma dell'art. 5 del decreto suindicato, alle parole « un direttore capo divisione, presidente » sono sostituite le seguenti: « un funzionario di grado non inferiore al sesto, presidente ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1938-XVII

Il Ministro: BENNI

(4801)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i propri decreti n. 24116 del 16 agosto 1938-XVI, n. 27223 del 3 settembre successivo e n. 27223-*bis* del 22 ottobre u. s., coi quali venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936 in provincia di Sassari;

Dato atto che i concorrenti dott. De Martini Ant. Vincenzo e Mele dott. Paolo, hanno rinunciato rispettivamente alle condotte di Nughedu S. Nicolò e di Sedini (fraz. Codaruina);

Ritenuto che occorre provvedere alla copertura delle sedi rimaste vacanti a norma degli articoli 24 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la graduatoria degli idonei e le sedi indicate nell'ordine di preferenza dai concorrenti Fois dott. Angelo, Arghittu dott. Cristino e De Candia dott. Giovanni Francesco;

Visto il regolamento suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I concorrenti sottoindicati sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Dott. Angelo Fois, Nughedu S. Nicolò;
2) Dott. Arghittu Cristino, Sassari (condotta rurale Stintino);
3) Dott. De Candia Giovanni Francesco, Sedini (fraz. Codaruina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio della Prefettura e in quello dei Comuni interessati.

Sassari, addì 16 novembre 1938-XVII

Il prefetto: V. VELLA

(4715)

REGIA PREFETTURA DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto 24 dicembre 1937, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli e per esami per un posto di ufficiale sanitario del comune di Catania;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1938, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori espletati dalla preindicata Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno partecipato al concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Catania:

1° Arancio Vincenzo . . . . . . con punti 157,03
2° Albano Vincenzo . . . . . . » 154 —
3° Scuderi Giovanni . . . . . . » 138,05
4° Sorge Giuseppe . . . . . . » 137,50
5° Ciccia Rosario . . . . . . » 135 —
6° Carcaterra Vito . . . . . . » 129,75

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Catania.

Catania, addì 25 novembre 1938-XVII

Il prefetto: VITTORELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il proprio decreto di ugual numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Catania;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina del candidato risultante vincitore dell'unico posto messo a concorso;

Visti l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 24 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Arancio Vincenzo fu Antonino è nominato al porto di ufficiale sanitario del comune di Catania, ove dovrà assumere servizio nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del decreto di nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Catania.

Catania, addì 25 novembre 1938-XVII

Il prefetto: VITTORELLI

(4709)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per 17 posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 31 dicembre 1936;

Visti i propri decreti in data 16 luglio c. a. n. 7167, con i quali venne approvata la graduatoria sopra indicata e furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Considerato che i dottori Caporaletti Mario, Catalano Giorgio, Casalino Vito e Verdesca Zain Pietro hanno rinunziato alla nomina a medico condotto rispettivamente di S. Pietro in Lama, Tricase, Galatina (frazione Collemeto) e Casarano;

Considerato che i dottori Manganaro Livio e Vergari Ugo hanno rinunziato alla nomina a medico condotto per i Comuni resisi vacanti;

Considerato che, allo scopo di coprire le vacanze di cui sopra, a seguito di opzioni fatte, altri Comuni si sono successivamente resi vacanti;

Viste le opzioni del dott. Cairo Salvatore, già destinato a Presicce, per il comune di Alliste; del dott. Maccagnano Giuseppe, già destinato ad Alliste, per Galatina (frazione Collemeto); del dott. Vaglio Alfonso, già destinato a Salice, per Tricase; del dott. Innocente, già destinato a Nociglia (frazione S. Cassiano) per S. Pietro, e successivamente, per Salice;

Visto l'elenco delle sedi indicate, secondo l'ordine di preferenza, dai concorrenti;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

Vengono dichiarati vincitori del concorso i sottoindicati concorrenti per le sedi a fianco indicate:

Politi dott. Primaldo. per la sede di S. Pietro in Lama;
Refolo dott. Ugo, per la sede di Presicce;
Ferramosca dott. Luigi, per la sede di Casarano;
Fiorito dott. Luigi, per la sede di Nociglia (frazione S. Cassiano).

A seguito delle opzioni fatte, si apportano le seguenti varianti alle assegnazioni di sedi di cui al citato decreto del 16 luglio c. a.:

Vaglio dott. Alfonso, destinato a Tricase;
Maccagnano dott. Giuseppe, destinato a Galatina (frazione Collemeto);
Cairo dott. Salvatore, destinato a Alliste;
Innocente dott. Francesco, destinato a Salice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 17 novembre 1938-XVII

Il Prefetto

(4712)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 16 luglio 1938, n. 35225, coi quali venne approvata la graduatoria delle concorrenti ai 22 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936 e furono designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le ostetriche Accossato Luigia, Cattaneo Carla, Arnoulet Arnoldina, Morasso Rina, Brustia Bernardina, Broglia Chiara, Dalmaviva Teresa, Zanotti Antonia, hanno rinunziato rispettivamente alle condotte ostetriche di Villanova Solaro; Villafalletto-Vottignasco; Frabosa Soprana-Frabosa Sottana; Sampeyre; Robilante; Acceglio-Prazzo-Marmora; Gaiola Moiola-Rittana-Valleriate; Bossolasco-Somano delle quali erano state dichiarate vincitrici col citato decreto prefettizio 16 luglio 1938, n. 35225;

Ritenuto che le ostetriche indicate nella precedente premessa debbono essere considerate rinunciatarie al concorso, e che i posti loro attribuiti debbono essere assegnati alle aspiranti che le seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza risultante dalle domande di ammissione al concorso;

Viste le dichiarazioni di opzione e di rinuncia delle concorrenti regolarmente interpellate circa il trasferimento in sedi indicate nelle loro domande precedentemente a quella che venne loro attribuita, col ridetto decreto prefettizio, o la nomina a posti rimasti scoperti in seguito agli spostamenti verificatisi nella graduatoria;

Ritenuto che le ostetriche Pampiglione Maria, Braida Mercede, Bianco Ermelinda, Bottero Maria Teresa, e Soria Irma non hanno diritto ad alcuna assegnazione, essendo stati attribuiti ad aspiranti che le precedono nella graduatoria i posti indicati nelle loro domande;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra, le ostetriche Ruatta Lucia, Fontani Nella, Odoberto Margherita, Delfino Marianna, Mussatti Ester, Carcioffo Margherita, Busso Teresa, Mattiazzo Otta, e Chiera Catterina hanno acquistato il diritto di subentrare alle altre nei posti rimasti scoperti in seguito alle rinunzie ed agli spostamenti verificatisi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione delle vincitrici di detti posti;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indetto da questa Prefettura per i 22 posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936 sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Ruatta Lucia Anna (residente in Margarita) condotta consorziale Villafalletto-Vottignasco.

2) Fontani Nella (residente in Castelnuovo Berardenga, provincia di Siena) condotta consorziale Frabosa Soprana-Frabosa Sottana.

3) Odoberto Margherita (residente in Sampeyre) condotta comunale di Margarita.

4) Delfino Marianna (residente in Venasca) condotta comunale di Robilante.

5) Mussatti Ester (residente in Agliè, provincia di Aosta), condotta comunale di Sampeyre.

6) Carcioffo Margherita (residente in Vernante) condotta comunale di Villanova Solaro.

7) Busso Teresa (residente in Cuneo frazione Passatore) condotta consorziale Acceglio-Prazzo-Marmora.

8) Mattiazzo Otta (residente in Genova, salita Franzonina 2/15) condotta consorziale Gaiola Moiola-Rittana-Valloriate.

9) Chiera Caterina (residente in Prazzo) condotta consorziale Bossolasco-Somano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I podestà dei Comuni e le Amministrazioni consorziali interessati, appena scaduto il prescritto periodo di pubblicazione, dovranno provvedere immediatamente alla nomina della vincitrice designata col presente decreto stabilendo nella delibera il termine improrogabile di giorni 15 per l'assunzione del servizio.

Appena adottata la delibera, che costituisce un atto di mera formalità, le Amministrazioni competenti, comunicheranno senza indugio, la nomina alle ostetriche interessate, mediante espresso raccomandato con ricevuta di ritorno, avvertendole che, qualora non assumessero servizio entro 15 giorni dalla data di ricevuta della lettera, saranno considerate rinunciatarie.

I podestà ed i presidenti dei consorzi sanitari interessati, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Cuneo, addì 21 novembre 1938-XVII

Il prefetto: FALCETTI

(4713)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.